

Provincia di Biella

Licenza di attingimento d'acqua ad uso Produzione Beni e Servizi e Civile dal torrente Venalba, in Comune di VALDILANA - località Vallemosso, assentita alla ditta SUCCESSORI REDA S.p.A. con D.D. n. 863 del 12 giugno 2025. PRAT. 196AT

Estratto della Determinazione Dirigenziale n. 863 del 12 giugno 2025

Il Dirigente/Responsabile
dell'Area Tutela e Valorizzazione Ambientale
(omissis)

DETERMINA

1. di rilasciare, ai sensi dell'art. 35 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R e s.m.i. alla Società "SUCCESSORI REDA S.p.A." (Cod. fiscale: 01676570029) - con sede in via Robiolio 25 – 13835 VALDILANA – la licenza di attingimento d'acqua ad uso Produzione Beni e Servizi e Civile, dal torrente Venalba, in Comune di VALDILANA – Località Vallemosso;

2. di dare atto che l'attingimento autorizzato con la presente ha mere finalità di soccorso nei periodi di clima siccitoso e costituirà esclusiva parziale sostituzione e non aggiunta rispetto alle fonti idriche ordinariamente utilizzate (sorgenti, pozzi e Rio Belvedere), regolarmente concesse con la D.D. 15 febbraio 2022 n. 212;

3. di subordinare l'esercizio dell'attingimento, salvi i diritti di terzi, alle seguenti condizioni, il cui mancato rispetto, in tutto o in parte, potrà comportare la revoca della licenza:

- l'attingimento potrà essere saltuariamente effettuato, nei limiti strettamente indispensabili, senza opere fisse, a mezzo di elettropompa mobile, in modo che la portata istantanea dell'acqua derivata dal torrente Venalba non abbia a superare il valore di litri al secondo massimi 5 e il volume massimo annuo di 150.000 metri cubi, cui corrisponde una portata media di litri al secondo 4,8;

- la restituzione dei reflui dovrà avvenire con le stesse modalità previste nella concessione di derivazione ordinaria a servizio dello stabilimento (D.D. 15 febbraio 2022 n. 212), di cui l'attingimento autorizzato con la presente costituisce semplice integrazione nei periodi di emergenza idrica;

- l'acqua dovrà servire per la Produzione di Beni e Servizi (attività industriali a carattere tessile) e per scopi Civili (alimentazione servizi igienici, scorte antincendio e usi assimilabili);

- ai sensi dell'art. 35 – comma 1 – lettere c) e d) del D.P.G.R 29 luglio 2003 n° 10/R e ss.mm.ii nell'esecuzione dell'attingimento non si dovranno intaccare gli argini e le sponde né pregiudicare le difese del torrente Venalba. Non potranno essere alterate le condizioni fisico-idrauliche del corpo idrico interessato dall'attingimento e dovrà essere sospeso il prelievo ogni qualvolta ciò si renda necessario, in base alla diminuzione della normale portata dell'acqua nel corpo idrico, dietro richiesta dell'Autorità competente (omissis);

- ai sensi dell'art. 35 – comma 2 del D.P.G.R 29 luglio 2003 n° 10/R e ss.mm.ii la licenza di attingimento è assentita per la durata di anni 3 (tre), a decorrere dalla data del presente provvedimento di assenso (omissis);

- il titolare è tenuto a rendere sollevata e indenne l'Amministrazione concedente da qualsiasi danno alle persone ed alle cose nonché da ogni molestia, reclamo o azione che potessero essere promossi da terzi in dipendenza della licenza;

qualora le sopraindicate condizioni non vengano, in tutto od in parte, rispettate o vi siano denunce da parte delle Autorità Competenti, la licenza potrà essere revocata, restando salva ed impregiudicata ogni altra sanzione di Legge (omissis).

Il Responsabile del Procedimento

Istruttore Direttivo Tecnico

Geom. Lucio MENGHINI